



UISP

sportpertutti

Comitato di Perugia-Trasimeno

COMUNICATO UFFICIALE N.53

DEL GIORNO 09/03/2026

***** SOMMARIO *****

- *Delibera Giudice 1° Istanza*

**I comunicati ufficiali della Struttura Calcio Perugia- Trasimeno Calcio
sono presenti sul sito internet: www.uisp.it/umbria**

Sede: Via della Viola 1 – 06122 – Perugia (PG) Tel. 0755730699 Fax 075 5737091
e-mail **calcio.umbria@uisp.it** sito internet **www.uisp.it/umbria**

SdA CALCIO UISP PERUGIA-TRASIMENO
GIUDICE I°GRADO

Il Giudice di I° Grado: Sig. MARINUCCI VINCENZO

Nel ricorso proposto dal Sig. **Mencaroni Francesco**, Dirigente della Società **RANGERS** a favore della propria posizione.

A V V E R S O

la decisione della Giudice Unico 1^ Istanza Settore di Attività Perugia/Trasimeno, riportata nel C.U. N. 47 del 19/02/2026, con la quale si deliberava, in riferimento alla gara del 16/02/2026 e valevole per il Campionato di PRIMA SERIE del Settore di Attività Perugia/Trasimeno, **di squalificare fino al 11/02/2027**, il tesserato **MENCARONI FRANCESCO**

F A T T O

Sulla scorta del referto arbitrale, il Giudice Unico 1^ Istanza emetteva la sentenza di cui sopra, nei termini proponeva ricorso la società **RANGERS**, adducendo i seguenti motivi:

- che il proprio tesserato **MENCARONI FRANCESCO**, insultava molto pesantemente l'arbitro lo minacciava tenendo un comportamento molto intimidatorio, senza avere nessun contatto fisico.

PERTANTO, pur riconoscendo il non corretto comportamento del tesserato **MENCARONI FRANCESCO**, chiedeva una riduzione della sanzione comminata;

IL GIUDICE UNICO

Dopo aver esaminato i documenti ufficiali in suo possesso, vista la concitazione riportata nel referto ufficiale , sentito il direttore di gara, lo stesso riferiva che nel rientrare negli spogliatoi c'era molto affollamento di atleti.

D E L I B E R A

- **di ridurre la squalifica fino al 19/04/2026** a carico del tesserato Sig. **MENCARONI FRANCESCO**, confermando la sanzione comminata dal Giudice di 1° Istanza, ma accogliendo il reclamo; DERUBRICAZIONE Articolo da 227-218 a 222.

- **di restituire la Tassa Reclamo.**

D I S P O N E

la pubblicazione della presente delibera nel prossimo Comunicato Ufficiale utile della SdA Calcio Perugia/Trasimeno.

Perugia, lì 09 marzo 2026

Il Giudice di I° Grado

MARINUCCI VINCENZO

Responsabile Struttura Calcio Perugia- Trasimeno

Paolo Righetti